

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simonaschi, giudice, responsabile e coordinatore, Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Nyranna Moasi e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma, Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego

BRUNO AGUGLIA*

La legge 29 dicembre 1989 n. 554 («Disposizioni in materia di pubblico impiego») ha introdotto il rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato nel settore del pubblico impiego. Illustriamo, per primo, il rapporto di lavoro a tempo parziale così come risulta disciplinato dalla legge 554 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989 n. 117 e 17 maggio 1989 n. 197, rinviando ad un secondo intervento il discorso sul rapporto a tempo determinato.

I criteri generali definiti dalla legge 554 per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale sono, sinteticamente, i seguenti: reclutamento dei lavoratori in base alla normativa vigente in materia per il reclutamento del personale a tempo pieno; prestazione di servizio di norma non inferiore al 50% delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente; individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale e quelli per i quali, invece, è fatto divieto di istituzione; determinazione del limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; individuazione delle amministrazioni che vi sono tenute; determinazione del trattamento economico, da stabilirsi in misura percentuale in relazione all'orario svolto, con riferimento alla re-

tribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; fissazione delle modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza di tale tipo di rapporto di lavoro prevede: la valutazione per intero degli anni di servizio prestati ad orario ridotto, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'indennità di fine servizio; la riconduzione di tutti gli anni ad orario ridotto ad anni interi, da attuarsi mediante la moltiplicazione degli anni stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno, ai fini del calcolo del trattamento di pensione

e di fine rapporto; la individuazione degli anni di servizio utili, da ottenersi con la somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione sopra indicato, ai fini della determinazione del trattamento di pensione e di fine rapporto per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ridotto, la prescrizione che, per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

Come emerge da quanto riportato, per offrire una sintetica presentazione della legge,

si tratta di un provvedimento che si inserisce in quel progetto, perseguito tenacemente dalle tre maggiori Confederazioni sindacali e dalle forze progressiste e di sinistra, diretto a rendere più efficiente la pubblica amministrazione con l'introduzione di «elementi di flessibilità» nel rapporto di lavoro pubblico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, infatti, pur essendo a tempo indeterminato, consente di destinare un maggior numero di impiegati in quei momenti della giornata o del mese in cui la natura dell'attività richiede una maggiore concentrazione di personale e, quindi, una migliore programmazione del servizio; d'altro canto, consente al dipendente di poter conciliare la propria attività lavorativa con altri interes-

si (familiari o culturali) preminenti e, quindi, di offrire una prestazione lavorativa più motivata sia sotto il profilo personale sia sotto quello della migliore organizzazione dell'ufficio. È appena il caso di ricordare che l'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989 n. 117 prevede la possibilità, in favore del dipendente che ne faccia richiesta, di autorizzazione all'esercizio di prestazioni di lavoro in favore di altri datori.

Valutata, quindi, favorevolmente l'introduzione del part-time anche nel pubblico impiego (per il settore privato ricordiamo la legge 963 del 1984), si tratta, ora, di seguirne l'applicazione perché vada nel senso progettuale, che è quello, ripetesi, di assicurare l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi da essa offerti. Infatti, la necessità di superare la obsoleta struttura di organizzazione del lavoro, così come era stato delineato nella pubblica amministrazione quando la sua attività si limitava a pochi servizi connessi con la sopravvivenza dello Stato (difesa, fisco, ecc.), ha portato la più avanzata dottrina giuridica a ripensare il rapporto di pubblico impiego in un'ottica di riorganizzazione normativa con il lavoro privato, e non v'è dubbio che l'introduzione del part-time nel settore pubblico è un ulteriore passo in quella direzione.

*Avvocato della Funzione pubblica Cgil

Cumulo dei contributi da autonomo e da lavoratore dipendente

Per 18 anni ho lavorato in agricoltura come mezzadro, in un secondo tempo ho lavorato 10 anni in una azienda industriale: cinque anni fa mi sono ammaliata con molti ricoveri in più città senza migliorarsi. L'Inps mi ha riconosciuto l'invalidità all'80% con lire 100.000 al mese. Ho fatto domanda per l'invalidità civile e mi hanno riconosciuta invalida all'80% però non essendo compatibili le due invalidità, mi spettano solo le 100.000 lire mensili.

Le spese di cure, controlli, analisi che sopporto sono tante e certo non bastano le poche lire che mi vengono date per l'invalidità. A livello politico queste leggi storte vengono prese in considerazione? E i sindacati che cosa fanno? Avevo chiesto l'aggancio dei dieci anni per il lavoro presso l'industria, ai contributi agricoli per aumentare i versamenti. Mi è stato detto che anche questa operazione è incompatibile. Ma questi dieci anni che fine hanno fatto o faranno? Che cosa devo fare ora, tornare al lavoro o campare di aria?

Gualtiera Ghelli Venturina (Livorno)

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzeri e Nicola Tisci

te l'attuale normativa, una pensione integrata al trattamento minimo.

Non riusciamo a comprendere a quale titolo percepiamo le 100.000 lire di cui parli e che attribuisce al riconoscimento della tua invalidità civile perché normalmente tale assegno è di importo superiore alle 250.000 lire mensili.

La soluzione di questioni particolari come quella trattata è possibile solo mediante la riforma del sistema previdenziale per cui sia il Pci sia il Sindacato pensionati italiani (Sipi-Cgil) si stanno battendo da lungo tempo, e sull'argomento riforme il Pci ha presentato anche una proposta di legge.

La prima ipotesi risulta essere, di norma, la meno conveniente, in quanto il calcolo di pensione all'Inps è molto meno favorevole di quello dello Stato. Sarebbero comunque necessari - e lo ripetiamo ancora una volta - tutti i dati indispensabili al calcolo della pensione perché la scelta possa essere certa.

Due ipotesi possibili (quale riteniamo la più conveniente)

Sono titolare di pensione Inps riferita alla mia attività prestata presso la Cgil di Arezzo regolarizzata con legge 11 giugno 1974, n. 252. Si tratta, complessivamente, di n. 677 contributi settimanali versati nell'arco di 13 anni e 7 giorni.

Non ho potuto accettare la ricongiunzione che avevo richiesto in data 17 febbraio 1984 con i contributi che ho versato dal 1° giugno 1961 al Servizio fondi speciali di previdenza (dazieri) perché avrei dovuto versare all'Inps lire 32.185.030, cifra che ritengo non conveniente. A quest'ultimo Fondo verso ancora i contributi dovuti in quanto presto la mia attività lavorativa presso il ministero delle Finanze in qualità, appunto di ex dipendente delle abolite imposte di

consumo.

Ora che mi avvicino all'età pensionabile domando: che fine faranno i contributi versati per me all'Inps dalla Cgil? Che cosa debbo fare per la loro utilizzazione? Quando posso farlo?

Vivaldo Brocchi Arezzo

Nella situazione in cui ti trovi hai due possibilità per recuperare gli anni di contribuzione versati all'Inps: a) inoltrare domanda di ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi all'Inps, operazione completamente gratuita; b) una volta conseguita la pensione dello Stato e raggiunta l'età pensionabile prevista dall'Inps (60 anni) inoltrare domanda di pensione supplementare all'Inps per i contributi versati presso lo stesso Istituto.

Il calcolo ante '82 era triennale e non quinquennale

Mi riferisco alla risposta data al signor Graziano Barbieri di Bazzano-Bologna (dal titolo «Cerchiamo di fare chiarezza sul calcolo della pensione») per segnalare una inesattezza in essa contenuta. Il calcolo della pensione Inps, secondo la normativa prece-

dente la legge 297/82 veniva effettuata sul triennio (e non quinquennio) di retribuzione pensionabile più favorevole nell'ultimo decennio.

Libero Seghieri Lucca

I limiti da non superare per l'aumento ai pensionati commercianti

Sono un ex commerciante in pensione dal 1969. Nel 1988 ho riscosso lire 5.949.640. Mia moglie, anch'essa ultrasessantacinquenne, in pensione dal 1974 ha riscosso pensione di importo uguale al mio. Nessuno dei due ha altri redditi. Domanda: abbiamo diritto all'aumento?

Giovanni Bato Carignola (Poggia)

Riteniamo però (dato che la differenza a quanto di rimborso spettante perché la variazione dell'indice costo-vita assegnabile a novembre 1988 è risultata del 2,6% anziché dell'1,8% assegnato presuntivamente in corso d'anno) che tale somma sia stata liquidata con i pagamenti 1989 a conguaglio 1988.

Per l'aumento dobbiamo purtroppo dare risposta negativa in quanto singolarmente ognuno di voi avrebbe avuto diritto, mentre con il cumulo dei due trattamenti si supera il limite di reddito previsto per i coniugi che è di lire 10.071.550.

Modalità di accesso al livello superiore nel C.c.n.l. degli autoferrovieri

Caro direttore, nel 1976 io ho avuto l'epatite virale. Il mattino lavoravo ma doveti lasciare il lavoro perché le forze mi finirono; la sera andai all'ospedale e alla prima analisi risultò 1200 di transaminasi, stetti male sei mesi la prima volta, poi altre volte; nel 1982 doveti operarmi per asportare colicisti e ancora molti mesi di malattia e così ogni tanto faccio riposo perché quando accumulo troppe fatiche mi ammalio.

Non posso far parte di quel gruppo

che dal 1° gennaio del 1989 passano al 5° livello e fanno parte di «agenti di movimento» e hanno la possibilità di stare a terra spesso. Perché tutto ciò? Perché l'allegato articolo unico prevede che per passare al 5° livello bisogna avere 16 anni effettivi di guida, io ne ho 17 e tre mesi. Ma — dice il contratto — dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratte, tra gli altri, i periodi di...» assenza senza retribuzione, le assenze per malattia, l'assettività per motivi di salute. Come vedi sono stato fregato tre volte.

È difficile stare anche a spiegare ai miei figlioli, che gli raccomando sempre di comportarsi bene, quando sapranno che a me, anche se ho fatto così, sono stato fregato alla grande.

Nazareno Guidi, Montecchio (Pesaro)

Il lavoratore che ci scrive non indica esattamente le mansioni che svolge e possiamo dedurre, indirettamente, che dovrebbe essere quello di conducente di linea, figura contrattuale questa per la quale, con il C.c.n.l., antecedente all'attuale, era previsto l'inquadramento in 7° livello.

Il nuovo C.c.n.l. per gli autoferrovieri del 12/7/1985 — vigente per il triennio 1985-1988 — inquadra il conducente di linea nel sesto livello, con passaggio automatico al quinto livello quale agente di movimento, a condizione però che abbia effettivamente svolto dette mansioni per un periodo non inferiore ai sedici anni, precisa, infatti, l'allegato B/1 del predetto C.c.n.l. che «in fase di prima applicazione della nuova classificazione il passaggio alla qualifica di "agente di movimento" del 5° livello avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando comunque il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di guida effettiva, come determinata dall'apposita norma contrattuale». Come si può facilmente leggere le parti contrattuali — trattandosi di un servizio pubblico che deve fornire eccessive garanzie alla

collettività — hanno voluto privilegiare quei lavoratori che per il lungo periodo hanno dimostrato capacità ed esperienza.

Nell'ambito del rapporto autoferrovieri — come abbiamo detto più volte — l'insorgere e la persistenza di una malattia, con la conseguente ridotta capacità lavorativa, non comportano l'allontanamento dal lavoro, bensì l'espletamento di mansioni consone al precario stato fisico, con la salvaguardia del trattamento economico della qualifica di appartenenza. E la idoneità al lavoro avrebbe anche consentito l'esodo anticipato con il beneficio della contribuzione previdenziale fino al compimento dell'età pensionabile.

Apprezziamo le doti di serietà e di rigore morale del compagno che devono essere sempre alla base di qualsiasi comportamento, ma esse certamente non vengono meno quando si fa valere uno stato di malattia, effettivamente esistente.

SAVERIO NIGRO

Crociera nel Mediterraneo

È sufficiente la carta d'identità

Dal 10 al 17 settembre 1989 con la m/n Shota Rustaveli

Caratteristiche tecniche
La Motonave Shota Rustaveli varata nel 1968 e completamente ristrutturata nel 1982, è stata ulteriormente rimodernata nel 1989. Tutte le cabine sono esterne (oblò o finestra) con servizi privati (doccia/wc), aria condizionata, filodiffusione. Dispone di salone delle feste, bar, biblioteca, sala da gioco, sala ginnastica, negozi souvenir, ecc.
Stazza lorda 20.000 tonnellate; lunghezza 176 metri; larghezza 22 metri; velocità 20 nodi.

A bordo
L'Unità Vacanze in collaborazione con la Giver Viaggi e Crociere, propone questa crociera di fine estate con la propria organizzazione a bordo e con lo staff turistico ed artistico italiano. La cucina internazionale di bordo verrà diretta da uno chef italiano.
Tutte le strutture sono a vostra disposizione: dalle piscine, alla sala lettura, alla sauna, ecc. Per le serate la nave dispone di sala feste e night bar. Salpare con la Shota Rustaveli significa poter apprezzare l'ospitalità russa e la simpatia dell'equipaggio.

L'itinerario
Genova, Valencia, Malaga, Alicante, Palma di Maiorca, Barcellona, Genova porto di partenza e arrivo di un viaggio che occupa otto lunghi giorni, per una vacanza «tutto mare».

Le escursioni a terra
VALENCIA. Visita della città lire 35.000
MALAGA. Escursione a Malaga, Costa del Sol, Torremolinos lire 33.000
ALICANTE. Visita della città lire 30.000
PALMA DI MAIORCA. Visita della città (mattino) lire 30.000. Grotte del Drago (intero giorno) lire 72.000
BARCELONA. Visita della città lire 30.000

Le quote comprendono
La sistemazione a bordo nella cabina prescelta, pensione completa per l'intera durata della crociera, incluso vino in caraffa, possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi e intrattenimenti di bordo, assistenza di personale specializzato, polizza assistenza medica.

Le quote non comprendono
Visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo, gli extra personali e tutto quanto non specificato.

Informazioni e prenotazioni
UNITÀ VACANZE
MILANO, viale F. Testi 75, Tel. (02) 64.40.361
ROMA, via dei Taurini 19, Tel. (06) 40.490.345 e presso le Federazioni del Pci

Cat.	Ponte	Tipo cabina	Lire
N	Terzo	con oblò, a 4 letti (2 bassi e 2 alti) ubicate a poppa	590.000
M	Terzo	con oblò, a 4 letti (2 bassi e 2 alti) ubicate a prua e al centro	690.000
L	Terzo	con oblò, a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa	890.000
I	Terzo	con oblò, a 2 letti sovrapposti ubicate a prua e al centro	990.000
H	Secondo	con oblò, a 4 letti (2 bassi e 2 alti) ubicate a poppa e al centro	750.000
G	Secondo	con oblò, a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa e al centro	1.050.000
F	Principale	con oblò, a 4 letti (2 bassi e 2 alti) ubicate a poppa	800.000
E	Principale	con oblò, a 2 letti sovrapposti ubicate a poppa e al centro	1.100.000
D	Passaggiata	con finestra, a 2 letti bassi	1.300.000
C	Lance	con finestra, a 2 letti sovrapposti (cabine piccole senza divano)	1.100.000
B	Lance	con finestra, a 2 letti bassi	1.300.000